

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **79** DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PREPOSTA ALLA CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE MALGHE COMUNALI.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì venti del mese di giugno, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

SARTORI RENATO

LEOTTI GIUSEPPE (assente punto 3 odg)

SPADA ROBERTO

ZULBERTI ALESSANDRA

POLETTI ELEONORA

Assente giustificati: //.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza dichiara aperta la trattazione dell'argomento previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 5212 del 20.06.2024.

OGGETTO:	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PREPOSTA ALLA CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE MALGHE COMUNALI.
-----------------	---

Prima della trattazione del punto posto all'odg, rientra in aula l'Assessore Poletti Eleonora e lascia l'aula il Vice Sindaco – Assessore alla Foreste, in quanto interessato: presenti n. 4.

Il Sindaco relaziona sull'argomento

Premesso:

- che, con deliberazione n. 731 del 06.05.2015, la Giunta provinciale approvò, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" (legge provinciale sull'agricoltura), lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico per la gestione delle malghe trentine, nonché la documentazione necessaria per la consegna e la riconsegna dei pascoli e relative infrastrutture (verbali di consegna/riconsegna e di carico/scarico della malga);
- che il predetto schema-tipo prevede all'art. 25 l'istituzione da parte del Comune di una commissione preposta alla consegna e alla riconsegna delle malghe, di cui fa parte un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio; lo stesso articolo definisce i compiti di tale commissione;
- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 27 del 22.02.2024 e successiva delibera n. 32 dd. 25.03.2024, relativa all'indizione della procedura di gara per la concessione in uso delle malghe comunali e dei pascoli annessi per le stagioni d'alpeggio 2024-2029, nell'approvare il relativo bando approvò anche i disciplinari tecnico-economici per la concessione in uso dell'alpeggio delle varie malghe, che prevedono la nomina di una tale commissione per la valutazione e il controllo sulle malghe date in gestione per tutta la durata della stagione d'alpeggio.

Ricordato che l'art. 21, co. 1 della L.P. 2/2016 detta le norme per la composizione delle commissioni tecniche, in particolare il comma 1 prevede che ai fini della nomina delle componenti delle commissioni tecniche diversi dal Presidente, la Provincia predisponesse un elenco telematico aperto di liberi professionisti dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni giudicatrici e che con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione;

Considerato che tale elenco di esperti non è stato ancora predisposto dalla Provincia e che ai sensi del comma 6 bis del suddetto articolo 21 la Commissione tecnica è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Precisato a riguardo che l'articolo 93 co. 2 del D.Lgs 36/2023 detta delle norme generali per la commissione giudicatrice ed in particolare prevede che la commissione giudicatrice sia composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nonché che la stessa sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.

Preso atto che l'articolo 93, co. 5 del D.lgs 36/2023 prevede che "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta."

Considerato che i componenti della commissione tecnica vengono selezionati come previsto dall'art. 6 della L.P. 2/2016 in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto del principio di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Atteso che, a riscontro della richiesta formalizzata dall'Amministrazione comunale con nota del 17.06.2024 prot. n. 5103, il Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di

Trento - Ufficio Agricolo Periferico di Rovereto, Riva e Tione, con nota del 19.06.2024 prot. n. PAT/476434, acquisita al protocollo comunale il 19.06.2024 al n. 5180, ha segnalato nella persona del p.a. Fabrizio Giovanelli, funzionario in servizio presso detto Ufficio, sezione di Tione, l'incaricato a collaborare ai lavori della commissione in argomento.

Preso atto della proposta del Sindaco di nominare in seno alla commissione, con funzioni di Presidente, il Vicesindaco – Assessore alle Foreste signor Leotti Giuseppe, che ha dato la propria disponibilità.

Ritenuto che della commissione debba far parte il custode forestale competente per il territorio ove è ubicata ciascuna malga e quindi:

- ✓ Grassi Gianpietro (custode forestale) per l'ambito di competenza territoriale delle Malghe:
 - Rive – Ciocchi;
 - Romanterra;
 - Serollo;
- ✓ Serodine Valliselle;
- ✓ Bonazza Paolo (custode forestale) per l'ambito di competenza territoriale delle Malghe:
 - Bissolo;
 - Brealone;
 - Campiello - Bosco;
 - Valle Aperta e Bondolo

Richiamato l'art. 93 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Si prende atto che il Vicesindaco e Assessore alla Foreste presiederà le operazioni della Commissione di Vigilanza Malghe, fatta salva l'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità (art. 21, co. 5 L.P. 2/2016).

Visto che si sono resi disponibili quali membri esperti della Commissione comunale i due custodi forestali per i relativi ambiti di competenza territoriale, dipendenti del Comune di Storo, aderenti alla Gestione Associata e Coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva Valle del Chiese.

Appurato che sono pervenute:

- la dichiarazione resa in data 18.06.2024 con la quale il Vicesindaco – Assessore alla Foreste, dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. (in atti ai ns. prot. n. 5144/2024 del 18.06.2024;
- la dichiarazione rese in data 17.06.2024 con la quale il signor Bonazza Paolo, dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. (in atti ai ns. prot. n. 5146/2024 del 18.06.2024;
- la dichiarazione resa in data 17.06.2024 con la quale il signor Grassi Gianpietro, dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. (in atti ai ns. prot. n. 5145/2024 del 18.06.2024;
- la dichiarazione resa in data 19.06.2024 con la quale il signor Giovanelli Fabrizio, dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. (in atti ai ns. prot. n. 5180 del 19.04.2024).

Precisato che a nessun membro della Commissione è dovuto il gettone di presenza per ogni seduta né a titolo di rimborso delle spese chilometriche.

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento e sulla gestione del procedimento ad esso correlato non sussistono a carico del responsabile del servizio che cura il procedimento cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Ritenuto di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dato che l'inizio della stagione d'alpeggio è ormai prossimo.

Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Constatato che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto comunale la Giunta è l'organo esecutivo del Comune, delibera sulle materie ivi menzionate e su ogni altra competenza che non spetti al Consiglio Comunale, al Sindaco od all'apparato amministrativo, ai sensi dell'art. 53 del CEL;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2023;

Visto il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e nota integrativa approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 dd. 17.01.2024 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per gli esercizi finanziari 2024-2026, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 dd. 22.12.2022;

Visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i. relativo alle cause di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;

- Vista la l.r. 10/2014 in materia di pubblicità e trasparenza laddove prevede che l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 si applica con limitazione agli incarichi dirigenziali, prevedendo che per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia; approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- Viste la L.P. n. 23/90 e con i relativi regolamenti attuativi;
- Vista altresì la L.P. 09.03.2016, n. 2;
- Visto il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 36/2023;
- Visto il regolamento edilizio comunale;
- Acquisito, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m, il parere sulla regolarità amministrativa dalla Segretaria comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Acquisito, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m, il parere sulla regolarità tecnica del sostituto responsabile del servizio tecnico settore edilizia privata e urbanistica, cantiere comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Dato atto della non necessità di acquisire il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario non comportando, l'adozione della presente deliberazione, riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di nominare la composizione della Commissione Vigilanza Malghe, allo scopo di attuare le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico Economico per la concessione in uso dell'alpeggio delle malghe BREALONE, BISSOLO, CAMPIELLO – BOSCO, RIVE-CIOCCHI, ROMANTERRA, SEROLLO, SERODINE-VALLISELLE, VALLE APERTA E BONDOLO, preposta alla consegna e alla riconsegna delle malghe comunali nella seguente composizione:
 - ✓ Leotti Giuseppe - Vicesindaco – Assessore alle Foreste (Presidente);
 - ✓ Giovanelli Fabrizio, funzionario in servizio presso l'Ufficio Agricolo Periferico di Rovereto, Riva e Tione di Trento – sezione di Tione di Trento, designato dal Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento; (esperto, funzionario dell'Ufficio agricolo periferico);
 - ✓ Grassi Gianpietro (custode forestale) per l'ambito di competenza territoriale delle Malghe:
 - Rive – Ciocchi;
 - Romanterra;
 - Serollo;
 - Serodine Valliselle;
 - ✓ Bonazza Paolo (custode forestale) per l'ambito di competenza territoriale delle Malghe:
 - ✓ Bissolo;
 - ✓ Brealone;
 - ✓ Campiello - Bosco;
 - ✓ Valleaperta e Bondolo
2. Di dare atto che i compiti della Commissione sono quelli definiti dai disciplinari tecnico-economici per la concessione in uso dell'alpeggio delle varie malghe comunali, approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 27 del 22.02.2024 e successiva delibera n. 32 dd. 25.03.2024, con riferimento allo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico per la gestione delle malghe trentine approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 731 del 06.05.2015.
3. Di dare atto che nessuno dei Commissari si trova in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm., come da dichiarazione degli stessi depositate in atti.
4. Di dare atto che nessun rimborso o compenso spetta ai membri della Commissione Vigilanza Malghe.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per esigenze correlate alla consegna ai gestori le malghe citate.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fioroni Lara